



Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

N. 870 _____

del 17.05.2022 _____

OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro per inabilità del dipendente di cui al verbale n. **11077** del **09/05/2022** a decorrere dal **16/06/2022**.

PDTD/2022/919

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 17.05.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO x

Il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

VISTA la deliberazione n. 77 del 30/01/2020, con la quale il Commissario Straordinario ha individuato tra gli atti di competenza del Direttore della S. C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane l'adozione delle determinazioni relative alle cessazioni dal servizio del personale dell'Arnas-Brotzu;

PREMESSO che con nota registrata al repertorio del Protocollo aziendale n. **6307** del **24/02/2022**, l'azienda Arnas-Brotzu riceveva istanza, dal dipendente di cui al verbale n. **11077** del **09/05/2022**, affinché lo stesso venisse sottoposto ad accertamenti sanitari al fine di valutare la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità;

ATTESO che il dipendente di cui trattasi è stato sottoposto, in data **09/05/2022**, ad accertamenti sanitari dalla Commissione Medica di Verifica di Cagliari;

CONSIDERATO che il Giudizio Medico – Legale ai fini della legge 335/1995 è stato: *Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001 e (ove ricorra il caso) a proficuo lavoro; A) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; B) L'inidoneità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio; C) La menomazione di cui al giudizio diagnostico è ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa al DPR 834/1981 e successive integrazioni.*

VISTI il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 12.02.2004 e la circolare Inpdap n. 37/2004 che in via del tutto eccezionale ritiene valido il verbale di visita medico-collegiale con il giudizio di "A) Non idonea permanentemente in modo assoluto a qualsiasi proficuo lavoro.....B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa." rilasciato anche da altre Commissioni previste dal decreto richiamato, oltre che dalle Commissioni preposte dalle Aziende Sanitarie Locali;

CONSIDERATO che l'art. 8 del D.P.R. n. 171/2011 stabilisce che in caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta l'amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso;

RICHIAMATO l'Art. 42, comma 5, del CCNL Comparto S.S.N. del 21.05.2018 che prevede la possibilità di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui un dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, corrispondendo, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso;



Segue determinazione n. 870 del 17.05.2022

- RICHIAMATA** altresì la legge di riforma pensionistica n. 335 dell'08/08/1995, con particolare riferimento all'art. 2 comma 12, in base al quale, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo;
- RITENUTO** pertanto di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, a decorrere dal **16/06/2022**, del dipendente di cui al verbale n. **11077** del **09/05/2022**;
- ATTESO** che l'Azienda provvederà a corrispondere al dipendente, con separato atto, l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'Art. 42, comma 5, del CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro dal **16/06/2022** del dipendente di cui al verbale n. **11077** del **09/05/2022**, giudicato dalla Commissione Medica di Verifica di Cagliari: *Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001 e (ove ricorra il caso) a proficuo lavoro A) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa B) L'inidoneità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio. C) La menomazione di cui al giudizio diagnostico è ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa al DPR 834/1981 e successive integrazioni.*
- di trasmettere all'Inps Gest. ex Inpdap la documentazione utile ai fini del conseguimento da parte dell'interessato del trattamento di quiescenza, nonché della corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto;
- di provvedere con separato atto alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso così come previsto dall'Art. 42, comma 5, del CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018.

Il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Dott.ssa Maria Teresa Garau